Oggetto: nuovi Testi Unici IVA e imposte sui redditi – aggiornamento dei riferimenti normativi nelle fatture

Dal 1° gennaio 2027 troveranno applicazione il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) e il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). I provvedimenti riordinano e coordinano le disposizioni vigenti, modificando numerosi riferimenti normativi utilizzati anche nella fatturazione.

Le modifiche consistono prevalentemente nella ricollocazione e rinumerazione delle norme: il cambio di articolo non implica, di per sé, un cambiamento del trattamento fiscale dell'operazione.

Principali riferimenti normativi modificati

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle disposizioni **maggiormente utilizzate**:

Operazione / disposizione	Fino al 2026	Dal 2027 (D.Lgs.10/2026)
Operazioni esenti	Art. 10 D.P.R. 633/72	Art. 37
Esportazioni	Art. 8 D.P.R. 633/72	Art. 45
Operazioni assimilate alle esportazioni	Art. 8-bis D.P.R. 633/72	Art. 48
Servizi internazionali	Art. 9 D.P.R. 633/72	Art. 49
Cessioni intracomunitarie	Art. 41 D.L. 331/1993	Art. 39
Acquisti intracomunitari	Art. 38 D.L. 331/1993	Art. 8
Esclusioni dalla base imponibile	Art. 15 D.P.R. 633/72	Art. 29
Reverse charge (regola generale)	Art. 17 D.P.R. 633/72	Art. 64
Split payment	Art. 17-ter D.P.R. 633/72	Art. 65
Note di variazione	Art. 26 D.P.R. 633/72	Art. 92
Territorialità dell'imposta	Art. 7 D.P.R. 633/72	Art. 2
Cessioni di beni	Art. 7-bis D.P.R. 633/72	Art. 15
Prestazioni di servizi (regola generale)	Art. 7-ter D.P.R. 633/72	Art. 17
Particolari servizi	Art. 7-quater D.P.R. 633/72	Art. 18
Servizi culturali, artistici, sportivi e simili	Art. 7-quinquies D.P.R. 633/72	Art. 19
Particolari servizi verso privati	Art. 7-sexies D.P.R. 633/72	Art. 20
Servizi verso privati extra-UE	Art. 7-septies D.P.R. 633/72	Art. 22
Servizi elettronici, telecomunicazioni e teleradiodiffusione	Art. 7-octies D.P.R. 633/72	Art. 23

Fatture dei contribuenti in regime forfettario

Anche la disciplina del regime forfettario, attualmente contenuta nell'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014, viene ricollocata negli artt. 232-243 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi. Occorrerà quindi aggiornare la dicitura eventualmente preimpostata nelle fatture.

Dicitura proposta: «Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi degli artt. 232-243 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. Operazione senza applicazione dell'IVA a titolo di rivalsa e compenso non soggetto a ritenuta d'acconto.»

Aggiornamento dei programmi di fatturazione

A partire dal 1° gennaio 2027, i riferimenti normativi riportati nelle fatture dovranno essere adeguati alla nuova numerazione prevista dal Testo Unico IVA.

Invitiamo pertanto tutti i clienti che emettono autonomamente le fatture elettroniche a verificare con il proprio fornitore del software che siano disponibili gli aggiornamenti necessari.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle fatture relative a operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA e a quelle effettuate nei confronti di soggetti esteri, nelle quali viene abitualmente riportato il riferimento alla specifica disposizione normativa.

Per prepararsi all'entrata in applicazione delle nuove disposizioni, consigliamo di:

- verificare che il proprio programma di fatturazione sia aggiornato con i nuovi riferimenti normativi;
- controllare, a partire dal 1° gennaio 2027, la correttezza dei riferimenti riportati nelle fatture emesse;
- prestare particolare attenzione agli eventuali modelli di fattura preimpostati e alle descrizioni personalizzate, che potrebbero contenere richiami alle precedenti disposizioni.

Si precisa che l'aggiornamento riguarda principalmente i riferimenti normativi e non comporta, di per sé, una modifica delle aliquote IVA o del trattamento fiscale delle operazioni.

Fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere utilizzati i riferimenti normativi attualmente vigenti.